



ISTITUTO COMPrensivo "MATTEI – DI VITTORIO"



Via Bizet 1 - 20096 PIOTTELLO (MI)- **Segreteria** Tel:02/92103740 - 02/92103833
e-mail: miic8fd00a@istruzione.it - indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it
Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y

Pioltello, 16/03/2024

Ai Referenti di plesso
e, p.c. a tutto il personale dell'Istituto Comprensivo
e, p.c. agli alunni, ai genitori
Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: Decreto di nomina dei Referenti di plesso quali preposti alla vigilanza e all'osservazione delle norme sul "DIVIETO DI FUMO" - a.s. 2023-24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n 584 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge n 689 del 24 /11 /1981;
VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori»;
VISTA la Circolare 17 dicembre 2004 «Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003, n.300;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrative e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto;
VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori»;
VISTO il D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 104/2013;

DECRETA

la nomina dei Referenti di plesso come preposti alla vigilanza sul divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

La nomina sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi forniti (vedi allegati) e non può essere rifiutata se non per giustificato motivo da motivarsi per iscritto:

PLESSO	Preposto addetto alla vigilanza del divieto di fumo
Plesso Infanzia Leoncavallo	Bonavita Antonella
Plesso Infanzia Signorelli	Ferri Silvia
Plesso Primaria Milano	Concetta Vernotico
Plesso Primaria Togliatti	Coccia Debora
Plesso Primaria Bizet 3	Manuela Marasà
Plesso Primaria Bizet 3B	Emanuela Panetta
Plesso Secondaria 1	Nicola Bonsanti
Plesso Secondaria 1A	Michela Galullo

con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle usando la modulistica allegata al presente decreto, sulla base della citata normativa.

I preposti, In caso di inosservanza del divieto, redigeranno apposito verbale secondo le **disposizioni operative per l'applicazione della normativa antifumo** allegate

- Contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo richiedendo allo stesso - se non conosciuto personalmente - un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*
- Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*;
- Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dalla Amministrazione.
- Individuano l'ammenda da comminare;
- Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza
- Consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria

In allegato

- **DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIFUMO**
- **Allegato A VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Salvatore Longobardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIFUMO

Disposizioni

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 **si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne.**

Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare, Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.

Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*.

Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

Violazioni commesse da minorenni

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola.

La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Ricorsi

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;

se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge ed in particolare:

Legge 24/12/1934 nr. 2316 art. 25;

Legge 11/11/1975 n. 584 ;

Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69;

DPCM 14/12/1995;

Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4;

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;

Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;

Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005;

Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005;

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20;

Legge 16/01/2003 n.3;

della L. 3 del 16/01/2003, art. 51;

DPCM 23/12/2003;

Legge finanziaria 2005;

Decreto Legislativo n. 81 del 9-04-2008;

D.L. 104 del 12.09.2013;

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Salvatore Longobardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



ISTITUTO COMPRESIVO "MATTEI – DI VITTORIO"



Via Bizet 1 - 20096 PIOTTELLO (MI)- **Segreteria** Tel:02/92103740 - 02/92103833
e-mail: miic8fd00a@istruzione.it -indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it
Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y

Allegato A

VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Luogo e data..... Verbale n.....

L'anno..... il giorno del mese di

nei locali alle ore,

il/la sottoscritto/a,

funzionario incaricato con provvedimento prot. n. del dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3 e Decreto-legge n. 104 del 12.9.2013,

ACCERTA

che il/la sig./sig.ra, nato/ail
..... residente in alla via

identificato/a (mediante conoscenza personale – attraverso carta di identità n°..... attestazione di terzi) in servizio presso (specificare se dipendente dell'Istituzione scolastica), ha violato la normativa vigente in materia in quanto:

- (sorpreso/a nell'atto di fumare; sorpreso/a nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)
- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,
- nei locali e nelle pertinenze nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003;
- altro

Il trasgressore dichiara:

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Nel caso di mancato esercizio dei doveri di vigilanza sul divieto antifumo è prevista una sanzione da 220 Euro a 2200 Euro.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione immediata o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, dal 16°giorno ed entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notifica, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge (o al terzo del massimo, se più conveniente).

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 27,50 Euro in quanto violazione semplice, se pagata entro 15 giorni;
- 55,00 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, se pagata entro 15 giorni
- 220 Euro in quanto non ha esercitato i previsti doveri di vigilanza, se pagata entro 15 giorni.

Il versamento raddoppia se pagato dal 16° al 60° giorno.

La somma sopraindicata dovrà essere versata indicando come causale “*Infrazione al divieto di fumo - data infrazione - IC Mattei - Di Vittorio*”

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T;
- presso la Tesoreria provinciale competente per il territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg., a mano o per posta, la ricevuta del versamento all'Istituto onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali per notifica viene consegnato all'interessato/a.

Il funzionario accertante:

Il trasgressore:

.....

.....



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE+ERDF)



Italiadomani

PNRR
FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



ISTITUTO COMPrensivo "MATTEI - DI VITTORIO"



Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI) - Segreteria Tel: 02/92103740 - 02/92103833

e-mail: miic8fd00a@istruzione.it - indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it

Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y

TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE VIOLAZIONE NORMA DIVIETO FUMO

Al Sig. Prefetto della Provincia di Milano
sua sede

Oggetto: **Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)**

Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data _____, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del
Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Salvatore Longobardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

